

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro VI - Della tutela dei diritti

#### Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

#### **Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative**

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.